

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 225/2018, ad iniziativa dei consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, concernente: «Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare», NUOVA TITOLAZIONE: «Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 7 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.232 dell'8 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 14 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a sette giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.233 dell'8 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dalla relatrice Annalisa Del Bello e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 10 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 14 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 luglio 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 225/2018, ad iniziativa dei consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, concernente: «Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare», NUOVA TITOLAZIONE: «Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 7 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.171 dell'8 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 14 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a sette giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.172 dell'8 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 13 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 14 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Marco Manzotti

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 225 “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare” - Nuova titolazione: “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso”. *Parere ex articolo 91 R.I.*;

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 285 del 20 luglio 2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Francesco Giacinti

**PROPOSTA DI LEGGE N. 225/2018**  
**DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E DI**  
**RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale rappresentato, in particolare, dal d.lgs. 81/2008, concernente l'attuazione della legge 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; dalla legge 120/2001 in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero anche da parte del personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare; dalla legge 107/2015, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione che, nello specifico, al comma dell'articolo 1 prevede nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado la realizzazione di "iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso". Va considerato, altresì, l'articolo 593 del codice penale il quale stabilisce che prestare soccorso costituisce un preciso obbligo di legge.</p> <p>Inoltre, le "Linee di indirizzo per la prevenzione da soffocamento da cibo in età pediatrica" del Ministero della Salute, revisionate nel 2017, evidenziano che il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica ed è una delle principali cause di morte, in particolare, nei bambini.</p>

	<p>L'intervento risulta compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione che, all'articolo 32, sancisce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.</p> <p>Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, l'intervento è riconducibile alla materia tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, Cost.; alla materia istruzione, con riferimento alla disciplina relativa all'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost; nonché alla materia ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera I, Cost.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale che, all'articolo 5, impegna la Regione a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, assumendo iniziative al riguardo.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>L'intervento non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>L'intervento non comporta delegificazione e si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p> <p>Si demanda alla Giunta regionale le disposizioni attuative della legge.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame dell'Assemblea legislativa.</p>

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

## SULLA PDL N. 225/2018 “DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE IN ETA’ PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NONCHE’ DELLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO”

Articolo 1  
(Finalità)

L’articolo declina le finalità della legge volte a promuovere la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, nonché delle tecniche di primo soccorso; è, inoltre, volta alla promozione di percorsi formativi e informativi, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, al fine di preparare il maggior numero di persone su tali tecniche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2  
(Destinatari)

L’articolo definisce i destinatari della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3  
(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

L’articolo prevede percorsi formativi ed informativi sulle tecniche salvavita rivolti a specifici soggetti, da attuare anche mediante la stipula di protocolli o intese; prevede, inoltre, campagne di comunicazione al riguardo, anche con la collaborazione dell’ASUR, nonché avvalendosi delle strutture regionali, compreso l’ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all’attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all’articolo 7.

Articolo 4  
(Premialità)

L’articolo prevede una premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi a favore di specifici soggetti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 bis  
*(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica  
e di rianimazione cardiopolmonare)*

L'articolo istituisce la giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all'attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all'articolo 7.

Art. 5  
*(Disposizioni attuative)*

L'articolo dispone le modalità attuative che vengono demandate alla Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6  
*(Clausola valutativa)*

L'articolo prevede una relazione annuale da parte della Giunta regionale contenente specifiche informazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7  
*(Norma finanziaria)*

L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre dal 2020.

L'articolo 7 finanzia le attività previste dalla legge agli articoli 3 e 4 bis.

Effetti finanziari: sono previste per l'anno 2020 risorse per euro 20.000,00 che verranno allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", a seguito di riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Per gli anni successivi la spesa sarà autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Spesa prevista dalla legge					Copertura			
MISSIONE/ Programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	2021	2022	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DISPONIBILITA' ALLA DATA DI APPROVAZIONE
Missione 13 Programma 02	CNI	20.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	20	01	2200110003	45.530,00

**Articolo 7 bis**  
*(Disposizioni transitorie)*

L'articolo dispone riguardo ai tempi di attuazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.